

2

**Legge federale
sulla promozione della cultura
(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)**

Modifica del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014¹,
decreta:

I

La legge dell'11 dicembre 2009² sulla promozione della cultura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale³,

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

g. legge del 21 marzo 2014⁴ sulle scuole svizzere all'estero.

Art. 6 cpv. 1

¹ Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.

Art. 9a Partecipazione culturale

La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.

¹ FF 2015 447

² RS 442.1

³ RS 101

⁴ RS 418.0

Art. 12 cpv. 2 e 3

² Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.

³ Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.

Art. 12a Tariffe delle scuole di musica

¹ Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.

² Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

Art. 15, rubrica e cpv. 2

Promozione della lettura e della letteratura

² Può prendere misure destinate a promuovere la letteratura.

Art. 23 cpv. 1

¹ Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.

Art. 27 cpv. 3 lett. a

³ L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

- a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;

Art. 28 cpv. 1

¹ Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.

II

Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 2014⁵ sulla formazione continua

⁵ FF 2014 4503

L sulla promozione della cultura

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge o la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 15 avrà il seguente tenore:

Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura

La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz